

REGOLAMENTO ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE ANNO SCOLASTICO 2020-2021

IL COLLEGIO DOCENTI

Visto l'Art. 14 comma 7] del DPR 122/09, il quale dispone:

7. A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo;

Vista la CM n° 20, Prot. n. 1483, del 04/03/2011;

Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

Nella seduta del 10 settembre 2020, all'unanimità

DELIBERA n. 23

Adotta il seguente REGOLAMENTO relativo alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni.

Art. 1 Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le ore settimanali vengono svolte in 5 giorni:

Classi	Ore settimanali	Ore annuali (x 33 settimane)	Presenze ore richieste (75% totale)	Max ore assenze (25% totale)
1 ^e e 2 ^e	34	1122	841	281
3 ^e - 4 ^e e 5 ^e	35	1155	866	289

Per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore.

Per gli studenti disabili con percorsi individualizzati si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano Educativo personalizzato.

Assenze

Sono computati come giorni e/o ore di assenza:

⇒ entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili;

⇒ assenze saltuarie inferiori a cinque giorni consecutivi;
--

⇒ assenze per motivi familiari non documentate;

⇒ assenze di ore e/o dei giorni di comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente;
--

⇒ interruzione, a qualsiasi titolo, dell'erogazione del servizio scolastico da parte degli alunni o gruppi di alunni.

Art. 3 Deroghe

Non sono computati come giorni e/o ore di assenza:

⇒ entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
--

⇒ ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
--

⇒ ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;
--

⇒ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;
--

⇒ assenze per motivi di salute che impediscono la frequenza, pari o superiori a cinque giorni consecutivi (compresi i giorni festivi), certificate dal medico curante;
--

⇒ assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;

⇒ assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari (certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali esigenze familiari, lutti in ambito familiare);

⇒ recupero della frequenza della/o studente in obbligo scolastico e in situazione di dispersione scolastica a seguito di intervento dei servizi sociali o altro ente/istituzione;

⇒ tardiva iscrizione di minori in stato di abbandono affidati dall'autorità giudiziaria;
--

⇒ assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

⇒ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
--

⇒ ingressi posticipati e uscite anticipate per gli alunni pendolari. Tale deroga potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico solo su richiesta delle famiglie, previa presentazione di documentazione attestante quanto richiesto;
--

⇒ partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel P.T.O.F.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Art. 5 Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Istituzione scolastica, nel sito Istituzionale della scuola www.artisticocatalano.gov.it (albo legale, nella sezione *Regolamenti* e amministrazione trasparente).

LA DIRIGENTE

Prof. ssa Di Blasi Giuseppa

*Documento firmato digitalmente ai sensi D.lgs n. 179/2016 del C.a.d. e normativa connessa,
è originale e conservato al Protocollo informatico di questo Istituto.*